

Suprema costruttrice, ipoteca che non era possibile postergare a favore dell' I. N. F. essendo stati i detti effetti ceduti ad una Banca che non consentiva la postergazione dell'ipoteca accesa in suo favore.

L'esistenza di detta ipoteca di secondo grado rendeva praticamente inoperante il contratto di frazionamento, con grave discapito per i soci della Cooperativa, ai quali era stato nel frattempo dato in assegnazione l'alloggio nel fabbricato di Via Rendano 11, e che non potevano essere riconosciuti dall'Istituto accolitori delle quote di mutuo afferenti le unità immobiliari loro assegnate, appunto per la impossibilità di adducere alla conferma del frazionamento.

In tale stato di cose l'ammortamento aveva corso con il pagamento delle rate bimestrali relative al solo mutuo originario di L. 55 milioni, in quanto la Cooperativa ed i suoi soci non ritenevano di dover corrispondere il diritto di commissione per una prestazione che non poteva essere loro concessa -

Soltanto di recente la Cooperativa mutualitaria ha informato l'Istituto che con il 1° ottobre del corrente anno scadrà l'ultima